



News Letter N.5 2018 del 30/11/2018

Incentivi nei rapporti di lavoro: cosa cambia nel 2019

Il 2019 è alle porte, ed il Disegno di Legge di Stabilità d' imminente approvazione, ha svelato quello che sarà il quadro dei benefici che dall'anno venturo dovranno supportare la crescita occupazionale del nostro paese. Prima di passare in rassegna i singoli strumenti è opportuno far un piccolo passo indietro per commentare quali incentivi occupazionali vengono destituiti.

La prima misura che uscirà di scena è il bonus all'occupazione stabile licenziato dal governo precedente. Introdotto dal 2018 con carattere strutturale non necessitava di rifinanziamenti anno per anno, prevedeva un massimo beneficio di € 3.000,00 per la durata di 36 mesi in relazione ad ogni assunzione/ trasformazione a tempo indeterminato. (approfondimento alla seguente [scheda](#)).

Stessa sorte per l'incentivo ANPAL denominato "occupazione NEET", dedicato all'assunzione di giovani che non sono attivamente alla ricerca di lavoro e non sono impegnati nel conseguimento in titoli di studio, una misura pari € 8060,00 della durata massima di 12 mesi. (approfondimento alla seguente [scheda](#)).

Le misure che vengono introdotte ex novo sono essenzialmente due, Il nuovo bonus occupazionale denominato Giovani Eccellenze, dedicato alle assunzioni di Laureati Magistrali con votazione 110 e lode under 30 e Dottorati di ricerca under 34. I titoli di studio devono essere stati conseguiti entro il termine della durata naturale del corso, presso università pubbliche o private (riconosciute) ad esclusione delle Telematiche. Il beneficio dura 12 mesi ed ha un valore complessivo di € 8.000,00. (approfondimento alla seguente [scheda](#)).

L'altra misura, riveniente direttamente dal Decreto Dignità, è un nuovo incentivo all'occupazione che premia le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato di lavoratori come meno di 35 anni. La misura vale 3.000,00 annui per la durata massima di 36 mesi dalla data di assunzione o trasformazione. L'incentivo in commento è attivo per il biennio 2019 – 2020 e necessita di uno specifico rifinanziamento anno per anno non essendo di natura strutturale. (approfondimento alla seguente [scheda](#)).

Tra le conferme delle misure sperimentali c'è l'estensione al 2019 del Sistema Duale (meglio noto come Alternanza Lavoro) e la copertura per i benefici previsti per il Contratto di Apprendistato e per il Bonus Occupazione Sud.

Misure a Confronto

Tipo Incentivo	2018	2019	Strutturale
Incentivo Occupazione Stabile	Attivo	Non attivo	No
Incentivo Dignità	Non attivo	Attivo	No
Incentivo Neet	Attivo	Non attivo	No
Occupazione Sud	Attivo	Attivo	No
Apprendistato	Attivo	Attivo	No
Percettori Naspi	Attivo	Attivo	Si
Over 50 e donne	Attivo	Attivo	Si
Sostituzione Maternità	Attivo	Attivo	Si
Assunzione Disabili	Attivo	Attivo	Si
Sistema Duale	Attivo	Attivo	No

Ma cosa è cambiato davvero?

Poco. Tra gli aspetti positivi, il Bonus introdotto dal Decreto Dignità ha il pregio di applicarsi a tutti i soggetti, a prescindere dallo stato di occupazione, che abbiano meno di 35 anni. Un passo avanti rispetto alla versione 2018 applicabile solo a persone che in tutta la vita lavorativa non abbiano mai sottoscritto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Passo indietro invece verso la parte di disoccupati più ampia del mercato di lavoro, i NEET, ovvero i giovani che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. L’incentivo NEET non è stato rifinanziato, con l’idea probabile di far confluire queste figure all’interno del beneficio di cui il Decreto Dignità. Lascia poco spazio alle valutazioni il bonus Giovani Eccellenze, il quale solleva alcuni elementi in incostituzionalità legato al mancato rispetto del principio di Uguaglianza. Posto questo aspetto si presume che la misura raggiunga una platea limitata di persone.

Per maggiori informazioni sul funzionamento degli incentivi nei rapporti di lavoro potete consultare la nostra rubrica [Assunzioni Incentivate](#).

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

Si intitolerà così il nuovo bonus occupazionale dedicato alle assunzioni di giovani laureati magistrali e dottorati di ricerca introdotto dal Governo per il solo anno 2019. Ad introdurlo per la prima volta in assoluto all’interno del nostro ordinamento è l’articolo 50 del Disegno di Legge di Stabilità 2019 attualmente bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Prima di entrare nel merito del funzionamento della misura è necessaria una doverosa precisazione sul possibile profilo d’incostituzionalità dell’incentivo qui in commento, è infatti probabile se non auspicabile che la Suprema Corte interverrà per correggerne alcuni aspetti in contrasto con il principio cardine dell’Uguaglianza su cui la carta costituzionale è fondata.

Entrando nel merito della possibile pronuncia, rileviamo che l’incentivo esclude dall’ambito soggettivo tutti quegli studenti che, pur avendo conseguito un idoneo titolo, non avendo realizzato il punteggio massimo di 100 e lode per lauree magistrali, in caso di assunzione, non permetteranno alle aziende interessate di godere dell’incentivo. Quest’ aspetto, palesemente discriminatorio in termini di opportunità nell’accesso al mercato del lavoro è già sufficiente a giustificare l’intervento della Corte. E’ infatti probabile se non certo che le aziende sceglieranno uno studente che abbia conseguito un punteggio tale da permettere di abbattere il costo del lavoro, riducendo così le possibilità di accesso ad un contratto di lavoro a tutti gli studenti magistrali che hanno conseguito il medesimo titolo con un punteggio inferiore (per esempio 100). Una discriminazione

ingiustificata, creata all'interno di una medesima categoria di persone, che mal si coniuga con i principi fondanti della nostra carta costituzionale. Infine l'ultimo paletto imposto dal legislatore è che la laurea Magistrale sia conseguita entro la durata legale del corso di studi, ne consegue che anche uno studente magistrale laureato col massimo punteggio non sarà incentivabile se avrà impiegato un tempo (anche minimo) maggiore rispetto alla normale durata del corso. Si aggiunge quindi un'ulteriore discriminazione anche tra studenti che hanno conseguito il massimo del punteggio. Poste queste doverose precisazioni, possiamo procedere alla disamina della misura.

A chi è rivolta la misura e per quanto tempo sarà attiva

L'incentivo spetta per **le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato** comprese nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 di studenti che abbiano conseguito tra il 01/01/2018 ed il 30/06/2019:

- Una Laurea Magistrale con punteggio non inferiore a 110 e lode
- Dottorati di ricerca

In entrambi i casi il titolo di studio dovrà essere conseguito presso un'università pubblica o privata purché sia legalmente riconosciuta, restano però esclusi tutti i titoli conseguiti presso le università telematiche.

La platea dei soggetti incentivabili varia in funzione dell'età e del titolo conseguito:

Titolo	Età Massima soggetto incentivabile
Laurea Magistrale	29 anni e 364 giorni
Dottorato di ricerca	33 e 364 giorni

Nel caso di laurea magistrale, oltre al punteggio massimo di 110 e lode, viene richiesto che il titolo sia conseguito entro la durata legale del corso di studi. Ne consegue che lo studente fuori corso magistrale ancorché laureato con 110 e lode, non potrà essere incentivabile.

Misura dell'incentivo

Il beneficio consiste in uno sconto sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (ad eccezione dei premi inali) di durata annuale, pari ad € 8.000,00 per ogni lavoratore assunto/trasformato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo spetta anche per l'assunzione di lavoratori Part-Time, in tal caso l'importo andrà riproporzionato, ad esempio in caso di Part Time al 60% il beneficio massimo ottenibile è pari ad € 4.800,00 (€ 8.000,00*60/100).

Restrizioni

Non sarà possibile godere del beneficio se nei 12 mesi precedenti il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi all'interno della medesima unità produttiva ove si intende effettuare l'assunzione.

Restituzioni

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per cui si è fruito l'incentivo entro i 24 mesi comporterà la restituzione del beneficio percepito.

Cumulo e de Minimis

L'incentivo per le giovani eccellenze è cumulabile con altri benefici e normativi ed è soggetto al regime europeo previsto in tema di aiuti di stato noto come De Minimis

Per l'attuazione definitiva della misura si resta in attesa del licenziamento definitivo del testo di legge (oltreché di un intervento della Corte Costituzionale) e della regolazione in via di prassi da parte dell'INPS.

Entro fine mese il secondo acconto INPS per artigiani e commercianti

La scadenza riguarda i contributi IVS eccedente il minimale pari, per l'anno 2018, a 15.710 euro

Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione INPS, sono tenuti a versare i contributi previdenziali Ivs (Invalidità vecchiaia superstiti) all'Istituto come previsto dall'art. 59, co. 15 della L. 449/1997, successivamente rivisitato dall'art. 24 della "Manovra Salva-Italia" (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011). In quest'ultima normativa il Legislatore ha stabilito un graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche dovute sul minimale di reddito, che ha portato – a regime - il carico previdenziale al 24% nel 2018.

Al riguardo si ricorda che le predette figure professionali sono caratterizzate – talvolta - da un doppio adempimento contributivo. Infatti, qualora l'artigiano o il commerciante abbia prodotto un reddito superiore al minimale imponibile INPS, pari per l'anno 2018 a 15.710 euro, oltre ai contributi fissi da versare trimestralmente, occorre corrispondere all'Istituto anche i contributi Ivs per la parte che eccede la predetta soglia reddituale. In quest'ultimo caso, i contributi Ivs seguono l'iter previsto per il pagamento dell'Irpef, ossia con il meccanismo di saldo e acconti.

Ora, in considerazione del fatto che i contributi previdenziali – così come le imposte – vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell'anno d'imposta: entro il 2 luglio 2018 (20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%) doveva essere effettuato il saldo 2017 ed il primo acconto 2018, entro il 30 novembre 2018 deve essere corrisposto il secondo acconto e, infine, entro il 16 giugno dell'anno successivo (salvo proroghe) l'anno contributivo si chiude con il saldo 2018. Data la particolarità del meccanismo di versamento anticipato è possibile adottare due metodi di calcolo differenti: quello storico, che si ha quando il contribuente versa l'importo contributivo sul reddito prodotto lo scorso anno e quello previsionale, che risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito nel 2018 parecchio inferiore a quanto prodotto nel 2017 e quindi versa un acconto più basso rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Dunque, le aliquote da utilizzare per il calcolo degli acconti contributivi sono quelle previste per l'anno 2018 (cfr. INPS, Circolare n. 27 del 12.02.2018) pari: al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall'art. 5 del D.Lgs. 207/1996). Resta ferma – anche per quest'anno - la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Ipotizziamo che un artigiano iscritto alla gestione INPS, con età anagrafica di 28 anni, suppone di conseguire per l'anno 2018 un reddito imponibile ai fini previdenziali di 20.000 euro. In tal caso, siccome l'importo è superiore all'imponibile minimo INPS di 15.710 euro, dovrà versare: sia il minimo contributivo IVS, pari a € 3.777,84 euro, in quattro rate (16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019), sia il contributo IVS sul reddito eccedente il minimale, la cui base imponibile è di 4.290 euro (20.000 euro – 15.710 euro). Quindi, i contributi IVS dovuti sulla parte eccedente il minimale, per l'anno 2018, sono pari a 1.029,60 euro (4.290 * 24%). Pertanto, gli acconti e saldo 2018 devono essere così versati: primo acconto



2018 entro il 2 luglio 2018 (20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%), pari a 411,84 euro (40%); secondo acconto 2018 entro il 30 novembre 2018, pari a 617,76 euro (60%), mentre il saldo 2018, che può essere a credito o a debito in funzione del reddito effettivamente prodotto nel 2018, dovrà essere ottemperato entro il 16 giugno 2019 (salvo eventuali proroghe).

Nel caso di specie, in occasione del secondo acconto contributivo il mod. F24 deve essere così compilato: **codice sede**: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva; causale contributo: "AP"; **codice Inps**: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre); periodo di riferimento "da": 012018; periodo di riferimento "a": 122018; importi a debito versati: 617,76.

Infine, si rammenta che per i redditi superiori a € 46.630,00 annui si applica l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3-ter della L. 438/1992.

Gli articoli del presente numero sono stati sviluppati da:

- Gianfranco Nobis
- Raffaele Morra
- Daniele Bonaddio

Per informazioni sulla presente Newsletter potete scriverci tramite i profili LinkedIn e Twitter.

Se avete bisogno di consultare tutti i numeri della nostra newsletter potete consultare la sezione dedicata del sito al presente link <http://www.focus-lavoro.it/news-letter/>

Grazie a tutti e buona lettura dal team di Focus-Lavoro